



COMUNE DI RIVAROSSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana



Ord. 14/16

Oggetto: Orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex-artt.86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel "Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali – DSM – 5" (edizione italiana dell'anno 2013), "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente; spesso può portare alla rottura dei legami famigliari e sociali, nonché alla compromissione della posizione lavorativa e sociale.

Nei casi più estremi, si è assistito a gravi fatti delittuosi, con atteggiamenti anticonservativi e/o rivolti ai propri congiunti, così come a fenomeni criminosi e di alimentazione dell'usura.

Il gioco d'azzardo (G.A.P.) è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la c.d. "rincorsa delle perdite": i giocatori compulsivi sono inconsciamente costretti a continuare a giocare per recuperare i soldi persi, un modello che diventa sempre più distruttivo nel corso del tempo).

In conseguenza dell'incremento di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà del 1900, dell'offerta di gioco lecito in denaro sul territorio nazionale, già nel 2012 con il D.L. n.158 del 13/09/2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma1, della Legge n.189 del 8/11/2012, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*".

Considerato che:

nell'anno 2014 il Comune di Ciriè (capofila) è stato promotore, insieme ai rappresentanti del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell'A.S.L. TO 4 ed alle altre Amministrazioni Comunali dell'area di competenza dell'A.S.L. citata, di un tavolo per l'emergenza del gioco d'azzardo al fine di intensificare la collaborazione tra Enti per la realizzazione di iniziative di informazione e formazione per la prevenzione delle ludopatie e l'attivazione presso le scuole di appropriati interventi rivolti agli studenti ed alle loro famiglie sulla pericolosità della dipendenza da gioco d'azzardo.

Richiamati:

Il D. Lvo n.267 del 18/08/2000 T.U.E.L. – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i., all'art.3 comma 2, che testualmente recita: *"il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art.50 comma 7: *"il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*.

Il D. Lvo n.59 del 26/03/2010 e s.m.i. di recepimento della Direttiva della Comunità Europea n.123/2006 sulla liberalizzazione del commercio (c.d. "Direttiva Bolkenstein"), che all'art.12 dispone che nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale, quali l'incolumità pubblica, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, l'accesso e l'esercizio di un'attività possono essere subordinati al rispetto di restrizioni quantitative o territoriali in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori.

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 10/09/2013 anche sul gioco d'azzardo *on line* nel mercato interno che riconosce la necessità di porre particolare attenzione alla tutela dei consumatori, alla prevenzione delle frodi ed all'incitamento a spese eccessive legate al gioco di sorte, nonché all'esigenza generale di tutelare l'ordine pubblico quali motivi di interesse generale prevalente che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione di servizi, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare di quelli più vulnerabili per ridurre i costi sociali e gli effetti nocivi delle attività del gioco d'azzardo.

Il D.L. n.138 del 13/08/2011, come modificato dalla Legge n.148 del 14/09/2011, il quale consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche"* ivi compreso *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse cui è destinata.

Il D.L. n.201 del 6/12/2011 (c.d. Salva Italia) il quale, all'art.31 comma 2, testualmente recita: *[....omissis....] secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*.

La Circolare n.557/PAS.7801.12001 del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le quali viene precisato che gli orari di apertura e di chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. – esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati *new slot* e *videolottery terminal*, vale a dire negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse – sono

regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art.50 comma 7 del T.U.E.L., e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici".

La Sentenza della Corte Costituzionale n.300 del 2011 che ha precisato che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "[...omissis...] sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza di competenza esclusiva dello Stato".

Le Sentenze del Consiglio di Stato in sezione giurisdizionale (sezione quinta), n.3271 del 30/06/2014, n.3845 del 27/08/2014 e n.4861 del 22/10/2015 con le quali "si è già avuto modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli della somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell'art.50 comma 7 del T.U.E.L., il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che al diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, unità sociale, salute".

La Sentenza della Corte Costituzionale n.220 del 18/07/2014 che ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art 50 comma 7 del T.U.E.L., il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale".

La Circolare della Regione Piemonte del 22/07/2014 che, a seguito della succitata Sentenza, ha evidenziato la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili, riconducendo la stessa alla competenza degli Enti Locali in materia di pianificazione e di governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni: "L'esercizio del potere di pianificazione non può infatti essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo armonico al medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita degli abitanti".

La Sentenza del T.A.R. Piemonte n.534 del 27/03/2015 che, in conformità al dettato della Corte Costituzionale sopra citato, ha dichiarato che: "[...omissis...] l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell'A.S.L. TO 3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati" e afferma anche che: "[...omissis...] nonostante la recente introduzione legislativa dei principi di c.d. liberalizzazione delle attività economiche private, e nonostante il chiaro riferimento letterale della norma di cui all'art.50 comma 7 del T.U.E.L., all'unico scopo "di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" e non anche alle finalità di sicurezza pubblica – si svelano idonee a fondare un apprezzabile potere di intervento dell'Amministrazione Comunale, e per essa del Sindaco, nella conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione della c.d. ludopatia".

La sentenza del T.A.R. Veneto, sezione III n.811 del 16/07/2015 che ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

La Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.03778/2015 del 1/08/2015 che ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro.

La Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.05942 del 22/10/2015 che conferma la competenza del Comune nel *"contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie. L'ordinanza (impugnata), in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante contrasto con detto fenomeno, rientrava quindi pienamente nelle competenze sindacali di cui al citato art.50 comma 7 del T.U.E.L."*.

La L.R. n.9 del 2/05/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", entrata in vigore il 20/05/2016, con la quale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, ha disposto norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

L'art.6 (limitazioni al gioco) della L.R. 9/2016 succitata che testualmente prevede: *"I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art.2, comma 1, lett.d)"*.

Dato atto che:

L'offerta crescente di strumenti dedicati al gioco d'azzardo sta creando un preoccupante aggravamento dei problemi socio-sanitari nella popolazione, con un incremento, specie nell'ultimo decennio, delle installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante.

Il volume del gioco d'azzardo negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale, passando da 19,5 mld di euro nel 2001 a 85 mld di euro nel 2012, con un aumento dei disturbi da gioco d'azzardo patologico che a livello nazionale era stato stimato, sempre nel 2012, in una forbice compresa tra gli 800.000 e i 1.200.000 individui; le persone seguite dai Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze sono passate, in Piemonte, dai 150 nel 2005 a circa 1.200 nel 2012 (di cui circa 150 solo nell'ambito dell'A.S.L. TO 4).

Il gioco d'azzardo rappresenta la terza causa per la diffusione del fenomeno dell'usura.

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica DEL Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa *"Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana"* pubblicato nel marzo 2016 sul n.ro della Rivista Medicina delle Dipendenze, affermano che la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco che induce i giocatori a massive perdite di denaro giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificatamente studiati per le installazioni di gioco aleatorio e messi in campo da un sempre crescente numero di Enti Locali.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di adottare provvedimenti per arginare il fenomeno descritto anche al di fuori degli ambulatori sanitari, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non inficiare eccessivamente la libertà d'impresa, fino a quando tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla legge.

Valutato pertanto opportuno intervenire per ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti.

ORDINA

CHE A PARTIRE DA SABATO 1 OTTOBRE 2016 nelle **SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX-ART.86 del T.U.L.P.S.** (ad esclusione delle sale biliardo e bowling), negli **ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART.86 del T.U.L.P.S.** (bar, ristoranti, alberghi, rivenditori tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.), negli **ESERCIZI AUTORIZZATI EX-ART.88 del T.U.L.P.S.** (agenzie di scommesse, sale bingo, sale V.L.T., ecc.) **l'ORARIO DI ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITE IN DENARO DI CUI ALL'ART.110 comma 6 DEL T.U.L.P.S., SIA IL SEGUENTE:**

► **ORARI DI ESERCIZIO NELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX-ART.86 del T.U.L.P.S.** (ad esclusione delle sale biliardo e bowling):

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00 e DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00
DI TUTTI GIORNI – COMPRESI I FESTIVI

► **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO di cui ALL'ART.110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati:**

1. negli esercizi autorizzati ex-art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivenditori tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.);
2. negli esercizi autorizzati ex-art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale V.L.T., ecc.)

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00 e DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00
DI TUTTI GIORNI – COMPRESI I FESTIVI

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere **SPENTI** tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili al pubblico.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono stati installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

1. **Obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenete in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge.**

2. **Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o funzionamento degli apparecchi.**

AVVERTE

Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale:

1. La violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 500,00** a un massimo di **€ 1.500,00** per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art.11 comma 2 della L.R. n.9/2016, con l'applicazione dei principi della Legge n.689/81 (obblazione in via breve di **€ 500,00**).
2. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da **uno a sette** giorni la **sospensione del funzionamento degli apparecchi** di intrattenimento e di svago con vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante obblazione in via breve.

COMUNICA

Che copia della presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune – sia resa nota al pubblico sul sito istituzionale del Comune di Rivarossa, nonché attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso altre forme idonee di pubblicità ed informativa.
- Sia notificata ad ogni singolo esercizio interessato presente nel territorio comunale.
- Sia inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:
 1. alla Giunta Regionale del Piemonte, come stabilito dall'art.10 comma 2 della L.R. n.9/2016;
 2. alla Prefettura di Torino;
 3. alla Questura di Torino;
 4. al Comando Provinciale Carabinieri di Torino;
 5. al Comando Stazione Carabinieri di Leini;
 6. al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino;
 7. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Chivasso;
 8. all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato;
 9. all'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana

Della residenza Municipale addì 15 settembre 2016.



IL SINDACO
Enrico VALLINO
Enrico Vallino

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Rivarossa.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front ,
tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero
 - in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
-

